

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n. 33 del 21.10.2002

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Sede delle adunanze
- Art. 3 - Interpretazione di questioni particolari
- Art. 4 - Maggioranza e minoranza

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del consiglio comunale

- Art. 5 - Prima seduta del consiglio
- Art. 6 - Convalida degli eletti
- Art. 7 - Adempimenti della prima seduta

Capo II - Presidenza del consiglio comunale

- Art. 8 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 9 - Revoca del Presidente

Capo III - Gruppi consiliari

- Art. 10 - Composizione dei gruppi consiliari
- Art. 11 - Denominazione dei gruppi
- Art. 12 - Presidenza e funzionamento dei gruppi consiliari
- Art. 13 - Conferenza dei Capigruppo

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

- Art. 14 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo
- Art. 15 - Diritto alla informazione
- Art. 16 - Diritto di iniziativa
- Art. 17 - Interrogazioni
- Art. 18 - Interpellanze
- Art. 19 - Mozioni
- Art. 20 - Ordini del giorno

Capo II - Doveri dei consiglieri

- Art. 21 - Obbligo di presenza
- Art. 22 - Obbligo del segreto
- Art. 23 - Astensione facoltativa e obbligatoria

Capo III - Durata in carica

- Art. 24 - Entrata in carica dei consiglieri
- Art. 25 - Dimissioni dei consiglieri
- Art. 26 - Decadenza dei consiglieri

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del consiglio comunale

- Art. 27 - Avvisi di convocazione
- Art. 28 - Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione
- Art. 29 - Contenuto degli avvisi di convocazione
- Art. 30 - Elenco degli affari da trattare
- Art. 31 - Seduta deserta
- Art. 32 - Seconda convocazione

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

- Art. 33 - Iniziativa e deposito dei documenti
- Art. 34 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 35 - Numero legale per la validità delle deliberazioni

Capo III - Svolgimento delle sedute

- Art. 36 - Apertura della seduta
- Art. 37 - Sospensione e aggiornamento della seduta
- Art. 38 - Norme generali sulla discussione
- Art. 39 - Regole per la discussione delle proposte
- Art. 40 - Disciplina degli interventi
- Art. 41 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 42 - Presentazione degli emendamenti
- Art. 43 - Discussione degli emendamenti
- Art. 44 - Fatto personale
- Art. 45 - Mozione d'ordine
- Art. 46 - Chiusura della discussione
- Art. 47 - Dichiarazioni di voto

Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

- Art. 48 - Comunicazioni e commemorazioni
- Art. 49 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno
- Art. 50 - Risposta alle interrogazioni
- Art. 51 - Svolgimento delle interpellanze
- Art. 52 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Art. 53 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

Capo V - Pubblicità delle sedute

- Art. 54 - Deroche alla pubblicità delle sedute consiliari
- Art. 55 - Presenze nelle sedute segrete

Art. 56 - Comportamento del pubblico

Capo VI - Operazioni di votazione

Art. 57 - Sistemi di votazione

Art. 58 - Ordine delle votazioni

Art. 59 - Votazione palese

Art. 60 - Votazione segreta

Art. 61 - Voto limitato

Art. 62 - Calcolo della maggioranza

Art. 63 - Proclamazione dell'esito delle votazioni

Art. 64 - Irregolarità nella votazione

Art. 65 - Parità di voti

Capo VII - Verbali delle sedute

Art. 66 - Verbale

Art. 67 - Resoconto

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 68 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

Art. 69 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta

Art. 70 - Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 71 - Esecutività delle deliberazioni

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72 - Approvazione del regolamento e successive modifiche

Art. 73 - Pubblicità del regolamento

Art. 74 - Rinvio

Art. 75 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dall'art. 19 dello Statuto.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea e delle sue articolazioni, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa, contabile e funzionale del consiglio comunale.

Art. 2

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono di norma nella sala appositamente predisposta presso la sede comunale.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. In tutte le sale di riunione del consiglio e delle sue articolazioni organizzative, nonché nelle aree attigue alle stesse e negli spazi dedicati al pubblico è fatto divieto di fumare.
4. All'esterno della sede del consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea; le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala dell'assemblea consiliare, unitamente al gonfalone del comune.

Art. 3

Interpretazione di questioni particolari

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai

principi generali, sentito il parere dei capigruppo consiliari e del Segretario comunale.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 4

Maggioranza e minoranza

1. Quando le disposizioni del regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i consiglieri eletti nella lista che ha sottoscritto il programma del sindaco e i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranza devono intendersi gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Costituzione del Consiglio Comunale

Art. 5

Prima seduta del Consiglio

1. La convocazione e gli adempimenti preliminari della prima seduta del consiglio comunale sono disciplinati dalla legge e dallo statuto.

Art. 6

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità qualora sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Il consiglio provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
3. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
4. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
5. Nella stessa seduta, il consiglio prende atto delle rinunzie eventualmente presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
6. La deliberazione di convalida degli eletti è dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 7

Adempimenti della prima seduta

1. Subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione, o in una riunione aggiornata della medesima seduta, il consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del consiglio, a norma dell'art. 17 dello Statuto.
2. Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni.

Capo II - Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 8

Attribuzioni e Distintivo e indennità del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.
2. Il Presidente convoca e presiede il consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

3. In particolare il Presidente:

- a) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
- b) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
- c) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- d) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del personale di Polizia Municipale ivi assegnato;
- e) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento, e può sospendere o togliere la seduta facendone prendere nota nel verbale.

4. Il Presidente dispone dei locali della Presidenza e dell'ufficio del consiglio, delle commissioni, dei gruppi consiliari nonché della sala in cui si svolgono le sedute del consiglio comunale e le iniziative organizzate dal Presidente del consiglio, dai gruppi consiliari e dalle commissioni.

5. Distintivo del Presidente del consiglio comunale, da indossarsi in occasione delle cerimonie ufficiali, è la fascia di colore bianco e celeste con lo stemma del comune di Aradeo, da portarsi a tracolla della spalla destra.

6. Le funzioni vicarie del Presidente, in caso di assenza o impedimento del medesimo, sono svolte dal consigliere anziano. L'anzianità dei consiglieri è determinata, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri, sulla base della cifra individuale riportata nella consultazione elettorale e, in caso di parità, dall'età.

7. Al Presidente del consiglio comunale è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% per cento di quella prevista per il sindaco.

Art. 9

Revoca del Presidente

1. La proposta di revoca del Presidente deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.

2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione; essa è votata per appello nominale. La proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Se la proposta di revoca viene approvata, il consiglio è convocato entro dieci giorni per la elezione del nuovo Presidente; alla convocazione provvede il consigliere anziano.

Capo III - Gruppi consiliari

Art. 10

Composizione dei gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri devono appartenere ad un gruppo consiliare, eccezion fatta per il sindaco.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni consigliere è tenuto ad indicare al Presidente del consiglio il gruppo del quale intende far parte.
3. I consiglieri che entrano a far parte del consiglio nel corso del mandato amministrativo devono indicare, entro tre giorni dalla convalida, a quale gruppo consiliare intendono aderire.
4. Non possono essere costituiti gruppi consiliari con un numero di componenti inferiore a due, salvo il caso di costituzione del Gruppo misto; la costituzione di gruppi formati da un solo consigliere è consentita soltanto nel caso di un consigliere proclamato eletto in una lista che abbia partecipato con proprio contrassegno alle elezioni comunali.
5. Qualora nel corso del mandato amministrativo i componenti di un gruppo si riducano ad un numero inferiore a due, il gruppo è considerato automaticamente sciolto ed i consiglieri che ne facevano parte, salvo che non abbiano aderito ad altro gruppo entro tre giorni dallo scioglimento, vengono iscritti al Gruppo misto.
6. I consiglieri che non intendono più far parte di un gruppo consiliare possono, se raggiungono il numero minimo di due, costituire un nuovo gruppo consiliare, dandone comunicazione al Presidente del consiglio comunale; in caso contrario entrano a far parte del Gruppo misto. Qualora, invece, intendano aderire ad altro gruppo già costituito, ne danno comunicazione al Presidente del consiglio in forma scritta, vistata per accettazione dal capigruppo del gruppo cui intendono aderire.
7. I consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il Gruppo misto.

Art. 11

Denominazione dei gruppi

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al Presidente del consiglio sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla Conferenza dei Capigruppo.

Art. 12
Presidenza e funzionamento dei gruppi consiliari

1. Ciascun gruppo elegge il proprio capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del consiglio comunale; in mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il consigliere che ha ottenuto la più alta cifra elettorale.
2. I provvedimenti relativi alla utilizzazione delle sedi, dei servizi e delle attrezzature da parte dei gruppi sono emanati dal Presidente del consiglio comunale.

Art. 13
Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente del consiglio comunale, ed è composta da tutti i capigruppo consiliari; essa concorre a definire la programmazione dei lavori consiliari ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento della attività del consiglio. La Conferenza dei Capigruppo esercita inoltre le funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento nonché quelle eventualmente assegnate dal consiglio comunale con appositi atti.
2. Il Presidente del consiglio comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; alle sedute della Conferenza partecipano il sindaco ed il segretario comunale. Delle sedute della Conferenza viene redatto verbale, a cura del segretario comunale o suo delegato.
3. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del consiglio comunale, nonché ogni volta che il Presidente del consiglio comunale ne ravvisi la necessità ovvero lo richiedano almeno due capigruppo.
4. La Conferenza dei Capigruppo è informata in ordine ai ricorsi giurisdizionali, amministrativi e/o di richiesta di chiarimenti o di riesame da parte del difensore civico avverso le deliberazioni del Consiglio Comunale,
5. In caso di assenza o impedimento i capigruppo consiliari hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza.
6. Il Presidente del consiglio comunale informa il consiglio delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.
7. Ai fini della applicazione delle norme di cui al Capo IV del Titolo III del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, la Conferenza dei Capigruppo è equiparata, a tutti gli effetti, alle commissioni consiliari permanenti.

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti e prerogative dei consiglieri

Art. 14

Diritto all'esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni agli stessi spettanti i consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
3. I consiglieri, formalmente autorizzati dal Presidente del consiglio comunale a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute; tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali aventi rilevanza nazionale.

Art. 15

Diritto alla informazione

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti del comune ed a quelli degli enti e delle aziende dipendenti, in conformità di quanto al riguardo previsto nell'apposito regolamento disciplinante l'accesso agli atti del comune.
2. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi, sempre che il sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o del diritto di riservatezza delle persone.

Art. 16

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel del successivo Titolo IV.

2. I consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme recate nel presente Capo.

3. I documenti di cui al comma 2 debbono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o più consiglieri; l'esame dei medesimi avviene di norma nella prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione, secondo le disposizioni di cui al Capo IV del successivo Titolo IV.

Art. 17 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per ottenere informazioni sulla attività della amministrazione, per sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

2. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta, ed in tal caso il sindaco è tenuto a rispondere entro i trenta giorni successivi alla presentazione; negli altri casi si provvede a norma del successivo art. 50.

Art. 18 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al sindaco o alla giunta, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del sindaco stesso o della giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il comune.

Art. 19 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, volto ad impegnare secondo un certo orientamento la attività della amministrazione comunale in ordine ad un argomento determinato, oppure in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atti del sindaco o della giunta, ovvero a promuovere una deliberazione del consiglio o della giunta su un particolare argomento o ad esprimere un giudizio sulla attività della amministrazione.

Art. 20
Ordini del giorno

1. Il sindaco, la giunta ovvero uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il consiglio esprime il proprio orientamento in ordine ad un problema o argomento determinato.

Capo II - Doveri dei consiglieri

Art. 21
Obbligo di presenza

1. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del consiglio di cui facciano parte, giustificando le eventuali assenze al Presidente, che ne fa prendere nota nel verbale.

Art. 22
Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 23
Astensione facoltativa e obbligatoria

1. I consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione; sono considerati astenuti i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.

2. I consiglieri astenuti concorrono alla formazione del numero legale occorrente per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei votanti.

3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di

interessi di loro parenti o affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

4. Il divieto di cui al comma 3 comporta, per i consiglieri interessati, anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari, nonché di astenersi dall'intervenire alle riunioni di commissioni o della conferenza dei capigruppo o partecipare a qualunque atto preparatorio o istruttorio. Detti consiglieri non vengono computati al fine della formazione del numero legale.

5. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

Capo III - Durata in carica

Art. 24

Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione di convalida.

Art. 25

Dimissioni dei consiglieri

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 26

Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri decadono dalla carica qualora senza un giustificato motivo restino assenti per tre sedute consecutive del consiglio.
2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un consigliere in carica, il Presidente gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.
3. Nel caso che ritenga le giustificazioni prodotte non idonee a far venir meno la decadenza, ovvero qualora non siano state prodotte giustificazioni nel termine assegnato, il Presidente iscrive all'ordine del consiglio comunale la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere interessato.
4. Il consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione del consiglio comunale

Art. 27

Avvisi di convocazione

1. La convocazione dei componenti il consiglio è disposta mediante avvisi scritti dal Presidente, cui compete pure la determinazione della data e dell'ordine del giorno.
2. La richiesta di convocazione da parte del sindaco o di un quinto dei consiglieri deve riguardare una materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla competenza del consiglio; la relativa convocazione deve essere disposta dal Presidente entro e non oltre venti giorni dall'arrivo della richiesta.
3. L'avviso di convocazione viene inviato ai singoli consiglieri e agli assessori nonché al Prefetto ed al Collegio dei Revisori dei Conti.
4. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta; della data delle adunanze consiliari viene altresì data informazione anche attraverso pubblici manifesti.

Art. 28

Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere e, qualora il consigliere sia assente, la consegna è valida purché sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata; l'avviso può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Qualora il consigliere abbia la residenza in altro comune, deve eleggere domicilio nel comune di Aradeo ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti il consiglio: almeno cinque giorni prima dell'adunanza, quando per le sessioni ordinarie, ed almeno tre giorni prima per le sessioni straordinarie. In caso di urgenza la convocazione può avvenire ventiquattro ore prima.

Art. 29

Contenuto degli avvisi di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se trattasi di prima o seconda convocazione;
 - b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se trattasi di sessione ordinaria, straordinaria ovvero di convocazione urgente;
 - c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
 - d) la firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
 - e) la data dell'avviso;
 - f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 30

Elenco degli argomenti da trattare

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del consiglio comunale (ordine del giorno) è stabilito dal Presidente.
2. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:

- a) proposte dell' autorità governativa;
- b) proposte del sindaco;
- c) proposte della giunta comunale;
- d) proposte dei consiglieri secondo l'ordine di presentazione.

3. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.

4. Il Presidente può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno purché tali integrazioni siano notificate ai consiglieri e pubblicate all'Albo Pretorio almeno ventiquattro ore prima del consiglio.

5. Il consiglio comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno, salvo il caso in cui alla seduta partecipino tutti i componenti e vi sia unanimità per l'introduzione di nuovi argomenti o la modifica di quelli già inseriti nell'ordine del giorno.

Art. 31 Seduta deserta

1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 32 Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale; essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

2. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma 1.

3. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 33
Iniziativa e deposito dei documenti

1. L'iniziativa delle proposte spetta indistintamente al sindaco, alla giunta comunale, nonché ai singoli consiglieri.
2. Le proposte avanzate dal sindaco e dai singoli consiglieri, che debbono comunque rientrare nella competenza del consiglio comunale ed essere corredate di idonea documentazione, vanno presentate per iscritto al Presidente che di norma le inserisce all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile convocata successivamente alla loro presentazione.
3. Le proposte ed i relativi documenti sono depositati presso la Segreteria del comune, a disposizione dei consiglieri, almeno 48 ore prima della riunione del consiglio.

Art. 34
Numero legale per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del consiglio comunale è di norma necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
3. Qualora nel corso della seduta il Presidente accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa sino a quando non sia presente in aula il numero di consiglieri stabilito dal presente articolo; qualora ciò non avvenga entro trenta minuti dalla sospensione, il Presidente chiude la seduta e la rinvia ad altra data.

Art. 35
Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. I consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano nel numero dei votanti.

3. Per le deliberazioni di nomina che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.

4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza, risultano eletti i candidati designati dalla minoranza che hanno riportato il maggior numero di voti.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 36

Apertura della seduta

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle persone di tre consiglieri, di cui uno di minoranza.

2. La seduta inizia di norma con la approvazione dei verbali della seduta precedente; qualora non vi sia accordo sul contenuto del verbale, i consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica.

3. Dopo di che si inizia l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno seguendo l'ordine con cui gli stessi sono iscritti nell'elenco, salvo diversa decisione del consiglio.

4. Il Presidente riferisce, se del caso, su fatti o notizie che possono interessare il consiglio.

Art. 37

Sospensione e aggiornamento della seduta

1. Il Presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; il consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta su richiesta motivata del sindaco o dei consiglieri.

2. Ove il consiglio non abbia per qualsiasi causa ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.

3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal consiglio comunale, su proposta del Presidente o del sindaco o su richiesta dei consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti.

4. Le sedute di prosecuzione, disposte ai sensi del presente articolo, non sono considerate di seconda convocazione ed hanno inizio all'ora stabilita senza tolleranza.

Art. 38

Norme generali sulla discussione

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del sindaco o dell'assessore competente per materia ovvero del consigliere proponente. Dopo la relazione, il Presidente del consiglio comunale apre la discussione.
2. Gli assessori sono tenuti ad essere presenti durante le sedute del consiglio comunale quando sono trattati atti di propria competenza.
3. Il Presidente del consiglio comunale può autorizzare dirigenti comunali a svolgere relazioni tecniche in consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare a fornire illustrazioni e chiarimenti i consulenti ed i professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione.
4. Qualora non vi siano richieste di intervento ovvero al termine della discussione, il Presidente mette in votazione la proposta.

Art. 39

Regole per la discussione delle proposte

1. La discussione è diretta dal Presidente il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui è richiesta.
2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. Il Presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del consiglio.
4. Il Presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti, e può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.
5. Il Presidente mette ai voti le proposte sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 40
Disciplina degli interventi

1. I consiglieri ed i componenti della giunta parlano dal proprio posto, in piedi, rivolgendosi sempre al consiglio. Essi devono esprimersi in modo corretto e conveniente ed attenersi all'argomento in discussione.
2. Il relatore (Sindaco, assessore competente per materia o consigliere relatore) illustra l'argomento in discussione per non più di quindici minuti. Su ciascun argomento possono quindi intervenire i singoli componenti del consiglio per un tempo non superiore a dieci minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di dieci minuti.
3. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, il Presidente, sentiti i capigruppo, può disporre deroghe alla durata degli interventi.
4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto; ai componenti della giunta ed al consigliere relatore può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni o chiarimenti che il Presidente del consiglio comunale consideri utili allo svolgimento della discussione.
5. Il sindaco in qualsiasi momento può chiedere la parola per precisazioni o chiarimenti in ordine agli argomenti in discussione.
6. Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.
7. All'oratore che ecceda il limite di tempo consentito o che discosti dall'argomento in discussione, il Presidente, dopo formale invito a cessare di parlare oppure ad attenersi all'argomento, toglie la parola.
8. Nessuno, ad eccezione del Presidente, può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.

Art. 41
Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discusso per ragioni di legittimità, e la questione sospensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da ciascun consigliere prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può cominciare o proseguire prima che il consiglio si sia pronunciato su di esse; su tali

questioni, introdotte dal proponente per non più di cinque minuti, può parlare soltanto un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.

3. In caso di concorso di più pregiudiziali, il Presidente del consiglio comunale dà lettura delle richieste eventualmente pervenute e ne dispone l'immediata diffusione in copia per ciascun consigliere, sospendendo brevemente la seduta. Il consiglio procede comunque ad un'unica discussione con le modalità di cui al comma 2 e quindi a separate votazioni; il Presidente per l'introduzione sulla questione ha facoltà di concedere la parola, tra i vari proponenti, ad un consigliere di minoranza e ad uno di maggioranza, sulla base delle indicazioni dei vari proponenti.

4. In caso di concorso di più sospensive, si procede ai sensi del comma 3, salvo che per la votazione, che ha luogo con voto unico; se la sospensiva è approvata, l'argomento è rinviato.

Art. 42

Presentazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi; agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi sub-emendamenti. La presentazione di emendamenti si effettua in forma scritta presso la Presidenza del consiglio comunale.

2. Gli emendamenti aventi effetti sostanziali devono, di norma, essere presentati almeno un'ora prima della seduta in modo da essere sottoposti preventivamente al parere di regolarità tecnica del dirigente competente e, se necessario, al parere di regolarità contabile. Il Presidente informa il consiglio del parere reso.

3. Il Presidente può dichiarare inammissibili gli emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti precedentemente approvati.

Art. 43

Discussione degli emendamenti

1. Su tutti gli emendamenti presentati con riferimento ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione; qualora il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del consiglio comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.

2. Nessun consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per non più di cinque minuti; esaurita la discussione, il relatore e il sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.

3. I sub-emendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e vengono posti in votazione, nell'ordine, prima quelli soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo ritenga opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

Art. 44

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificarlo, ed il Presidente, ove ritenga fondata la richiesta, concede la parola al richiedente; qualora la richiesta non venga accolta ed il consigliere insista sulla questione posta, decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della giunta.
4. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare le proprie dichiarazioni.

Art. 45

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge o al regolamento, ovvero il rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione; la sua trattazione ha precedenza sulle questioni principali e ne fa sospendere la discussione.
2. Sulla mozioni d'ordine decide il Presidente, sentito il parere del segretario; il Presidente può richiedere il voto del consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di raddoppiare il tempo a disposizione degli oratori o di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo.

Art. 46

Chiusura della discussione

1. La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.

2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione della proposta.

Art. 47
Dichiarazioni di voto

1. Dopo che il Presidente ha chiuso la discussione, la parola può essere concessa esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.
2. Qualora un consigliere intenda esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del proprio gruppo ha facoltà di esprimere la propria dichiarazione di voto per non più di tre minuti.
3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola sull'argomento.

Capo IV - Comunicazioni, interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 48
Comunicazioni e commemorazioni

1. Il Presidente può dare in ogni momento della seduta comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno che riguardino comunque il consiglio; tali comunicazioni non danno luogo a discussione né a votazione.
2. I consiglieri hanno facoltà di chiedere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato; a tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, la richiesta viene sottoposta al Presidente che può concedere la parola ai richiedenti dopo la approvazione dei verbali.

Art. 49
Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che interessano la vita o aspetti socio-economici e culturali della collettività.

2. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni o gli ordini del giorno, redatti in modo insufficiente, scorretto e sconveniente ovvero contrario a norme di legge non sono oggetto di considerazione e sono respinte dal Presidente con atto motivato.

3. Ogni tre mesi di norma il Presidente convoca una apposita seduta del Consiglio Comunale dedicata all'esame delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno che sono trattate secondo l'ordine della presentazione o secondo quell'ordine che il Presidente reputa conveniente per i lavori. Nella stessa seduta il Presidente può iscrivere all'ordine del giorno anche altri argomenti, sentita la conferenza dei capigruppo.

Art. 50

Risposta alle interrogazioni

1. L'interrogazione viene letta in consiglio dal Presidente ovvero, ove ne faccia richiesta, dal proponente.

2. Le risposte alle interrogazioni vengono date in consiglio dal sindaco o da un assessore; esse non possono avere durata superiore a cinque minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto; la replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta solamente al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

Art. 51

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Dopo la risposta fornita, per un tempo non superiore a cinque minuti, dal sindaco o da un assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. Il consigliere che non sia soddisfatto delle risposte avute in ordine ad una interpellanza può presentare sullo stesso argomento una mozione.

5. Per lo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze non può essere utilizzata più di mezz'ora per ogni seduta. Qualora nell'ora stabilita non si riesca a trattare tutte le

interrogazioni e le interpellanze, quelle non esaminate si intendono rinviate alla seduta successiva.

Art. 52

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni relative ad un medesimo argomento, o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente; intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 53

Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno

1. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno, un consigliere per ogni gruppo ed il sindaco; il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

3. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente art. 43.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

5. Le mozioni sono messe in votazione secondo le disposizioni del successivo Capo VI.

6. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

Capo V - Pubblicità delle sedute

Art. 54

Deroghe alla pubblicità delle sedute consiliari

1. Di regola le sedute del consiglio comunale sono pubbliche tranne due eccezioni:

- a) seduta segreta di pieno diritto: il pubblico è interdetto dalla sala consiliare quando si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportino l'espressione di giudizi, valutazioni o apprezzamenti su una o più persone determinate;
- b) seduta segreta per dichiarazione del consiglio: qualora per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni su persone, il consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.

2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constare espressamente nel verbale.

Art. 55

Presenze nelle sedute segrete

1. Alle sedute segrete possono assistere soltanto i componenti il consiglio, gli assessori ed il segretario comunale, oltre al personale incaricato di mansioni strettamente necessarie allo svolgimento dei lavori consiliari.

Art. 56

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del consiglio comunale deve tenere un comportamento corretto e civile, astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.

3. Il Presidente del consiglio comunale, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare l'espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1; qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.

4. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene solo su sua richiesta.

Capo VI - Operazioni di votazione

Art. 57
Sistemi di votazione

1. La votazione non può aver validamente luogo se i componenti il consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente art. 34.
2. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi; le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezioni di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge o lo Statuto non prevedano diversamente.
3. La seduta pubblica con votazione palese è il sistema ordinario; sono adottate in seduta pubblica e con votazione segreta, quando non previsto diversamente dalla legge o dallo Statuto, le deliberazioni relative alle nomine oltre a quelle che, pur riguardando determinate persone, non implicano apprezzamenti e giudizi sulle qualità personali degli interessati, tali da richiedere riservatezza di discussione.
4. Possono essere adottate in seduta segreta ma con votazione palese, le deliberazioni non concernenti questioni di persone per le quali il consiglio abbia deciso, con deliberazione motivata, la segretezza della seduta; sono adottate in seduta segreta e con votazione segreta le deliberazioni che coinvolgono questioni concernenti persone, che implicano, cioè, apprezzamenti o giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulla capacità e, in generale, sulle qualità personali di qualunque cittadino.

Art. 58
Ordine delle votazioni

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il consiglio è chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:
 - a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 41;
 - b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'art. 41;
 - c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, presentati a norma dell'art. 42;
 - d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora la votazione per parti separate venga richiesta da almeno due consiglieri;
 - e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.

Art. 59
Votazione palese

1. La votazione palese viene effettuata di norma per alzata di mano; può essere eseguita anche in modi diversi, purché tutti chiaramente manifesti e comunque facilmente verificabili.

2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto la votazione palese viene effettuata per appello nominale; a tal fine il Presidente chiama in ordine alfabetico i consiglieri presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta, ovvero di astenersi dalla votazione.

Art. 60

Votazione segreta

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.

2. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.

3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal Presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario.

4. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dai verbale e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 61

Voto limitato

1. Qualora il consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.

2. A tal fine, salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente, ciascun consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 62

Calcolo della maggioranza

1. Le deliberazioni del consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Qualora la votazione avvenga in forma palese, coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Nei casi in cui la votazione venga effettuata a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
4. Sono fatte salve le norme di legge o dello Statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivono una maggioranza qualificata.

Art. 63

Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne accerta l'esito e lo proclama con le formule "Il consiglio comunale approva" ovvero "Il consiglio comunale non approva".
2. In caso di votazione segreta il Presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del consiglio in caso di contestazione.

Art. 64

Irregolarità nella votazione

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il Presidente può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il segretario, annullare la votazione e disporre la immediata ripetizione; in tal caso vengono ammessi alla nuova votazione esclusivamente i consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 65

Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo VII - Verbali delle sedute

Art. 66
Verbale

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, nonché, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato; i verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei consiglieri almeno 48 ore prima dell'adunanza in cui vengono sottoposti ad approvazione.
2. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica prima dello svolgimento dell'ordine del giorno. Le osservazioni e le proposte di rettifica devono pervenire entro detto termine per iscritto al Presidente del consiglio comunale.
3. In relazione alla natura e alla complessità delle osservazioni e delle richieste di rettifica presentate, il Presidente del consiglio comunale le sottopone al voto del consiglio nella stessa seduta ovvero rinvia l'approvazione del verbale alla seduta successiva.
4. Qualora, sulla base delle osservazioni e delle proposte di rettifica, si proceda a votazione sui verbali, questa ha luogo senza discussione.
5. Ogni proposta di rettifica sottoposta a votazione è inserita a verbale nella seduta in corso; il Segretario comunale cura che sia eseguita apposita annotazione nell'originale del verbale rettificato.
6. Il processo verbale è curato dal Segretario comunale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del consiglio comunale.

Art. 67
Resoconto

1. Di ogni seduta pubblica del consiglio è effettuata una registrazione magnetica che viene trascritta integralmente.
2. La trascrizione integrale di cui al precedente comma costituisce il resoconto della seduta; le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni magnetiche, presso la Segreteria comunale.
3. Il Presidente del consiglio comunale provvede alla pubblicazione e alla diffusione del resoconto delle sedute consiliari o di parti di esso.

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Art. 68

Struttura e forma delle deliberazioni consiliari

1. Il consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.
2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e vengono indicati i consiglieri partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei consiglieri astenuti.
3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 69

Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta

1. Il consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla giunta ai sensi dell'art. 42, comma 4, del T.U.E.L., entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.
2. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 70

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L., le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del Segretario comunale, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge o di regolamento comunale.
2. Le deliberazioni consiliari sono pubblicate di norma entro trenta giorni dalla adozione.

Art. 71

Esecutività delle deliberazioni

1. La esecutività delle deliberazioni consiliari è disciplinata dalla legge e dallo statuto.
2. In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72

Approvazione del regolamento e successive modifiche

1. A norma dell'art. 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il consiglio comunale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 73

Pubblicità del regolamento

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, diramato a norma del precedente art. 5, ai consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello Statuto ed una copia del presente regolamento.
2. In occasione delle sedute del consiglio comunale una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri.

Art. 74

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, allo Statuto comunale nonché alle restanti disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 75
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua adozione da parte del consiglio comunale.